

Citta' di Andria

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

PROTOCOLLO N. 8276/2025 DEL 23/01/2025

PROPOSTA DI INTEGRAZIONI CON MODIFICHE DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 P.I.A.O. 2025/2027: RELAZIONE TECNICO CONTABILE ILLUSTRATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2026/2027 E PIANO OCCUPAZIONALE 2025.

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della [legge n. 449/1997](#), c.d. legge finanziaria 1998 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato [D.Lgs. n. 267/2000](#), che stabilisce che sono di competenza della Giunta comunale tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del Consiglio;

CONSIDERATO che sulla base del testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, deve essere adottato annualmente, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO che come declinato nell'art. 4, comma 1, lett. c) del Decreto 30 giugno 2022, n.



132, il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare: 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa; 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni; 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate; 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale; 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali;

DATO ATTO che l'art. 8 c. 2 del D.L. 13 del 24/02/2023 specifica quanto segue: *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazione comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 avente ad oggetto: "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali di cui all'art.243 ter TUEL. Approvazione ;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 avente ad oggetto "Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000”;

DATO ATTO che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6968/2023 del 25/01/2023, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, comunicava l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3 dl D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 248 del 10/12/2024 avente ad oggetto:” *ATTO RICOGNITIVO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI ANDRIA*”, tramite la quale si prendeva atto che:

1) Alla data del 30/10/2018 la dotazione organica del Comune di Andria risultava composta da 472 unità, comprehensive di posti coperti e vacanti;

2) Alla data del 26/02/2019 la dotazione organica risultava invariata, con un totale di 472 unità, comprehensive di posti coperti e vacanti;

3) Alla data del 21/10/2020 si rilevava una significativa riduzione della dotazione organica, che si attestava a 332,83 unità, comprehensive di posti coperti e vacanti;



4) Alla data del 31/12/2023: la dotazione organica risultava essere pari a 325 unità, di cui 6 part-time. Il dato indicato si riferiva ai soli posti coperti comprensivi delle autorizzazioni concesse, a valere sulla annualità 2023 e perfezionate nell'anno 2024. Tenuto conto che il personale part time, in relazione alle ore svolte, risultava essere pari a n. 4,39 unità e che i posti coperti risultavano pertanto essere pari a n. 323,39 (325-6+4,39), i posti che risultavano vacanti sono pari a n. 9,44 unità, determinando quale dotazione organica complessiva (posti coperti e vacanti) un valore pari a n. 332,83 unità.

5) Alla data del 25/11/2024: la dotazione organica risultava essere pari a 324 unità, di cui 6 part-time. Il dato indicato si riferiva ai soli posti coperti comprensivi delle autorizzazioni concesse, a valere sulla annualità 2024 anche se non ancora perfezionate. Il dato altresì teneva conto delle cessazioni intervenute nell'anno 2024 pari a 19 unità (alla data del 25/11/2024). Tenuto conto che il personale part time, in relazione alle ore svolte, risultava essere pari a n. 4,39 unità e che i posti coperti risultavano pertanto essere pari a n. 322,39 (324-6+4,39), i posti che risultavano vacanti sono pari a n. 10,44 unità, determinando quale dotazione organica complessiva (posti coperti e vacanti) un valore pari a n. 332,83 unità.

VISTA la nota prot. n. 105503/2024 del 14/11/2024 della dirigente del Servizio Risorse Umane, di richiesta di valutazione delle eccedenze di personale, nonché di eventuale carenza di personale per l'anno 2025, indirizzata a tutti i dirigenti di Settore;

RILEVATO che i dirigenti dei settori, nonché i responsabili dei servizi autonomi hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale, bensì una grave carenza di alcune figure professionali, così come risulta dalla documentazione depositata agli atti dell'Ufficio Personale. Si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio. Essa è inoltre stata disposta sulla base dei dati finanziari, avendo cioè in conto che l'ente rispetta il tetto alla spesa del personale per cui si rientra nell'ambito delle condizioni previste dalla legislazione nazionale. L'assenza di personale in sovrannumero è dimostrata dalla mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 19/11/2024, è stato approvato il *Piano dei Fabbisogni del personale 2025/2027* e il *Piano annuale delle assunzioni 2025*, in coerenza con le linee programmatiche e gli obiettivi strategici ed operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione e con il nuovo assetto organizzativo;

CONSIDERATO CHE:

- alla data del 31/12/2024 a seguito di ulteriori cessazioni/assunzioni intervenute successivamente alla data del 25/11/2024 la dotazione organica risulta essere pari a 323 unità, di cui 6 part-time. Tenuto conto che il personale part time, in relazione alle ore svolte, risulta essere pari a n. 4,36 unità e che i posti coperti risultavano pertanto essere pari a n. 321,36 (323-6+4,36), i posti che risultavano vacanti erano pari a n. 11,47 unità, determinando quale dotazione organica complessiva (posti coperti e vacanti) un valore pari a n. 332,83 unità;
- in relazione all'annualità 2025 sono previste n. 16 cessazioni per limiti di età (67 anni);



CONSIDERATO che sulla base del testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, la dotazione organica è la somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione nel rispetto delle capacità assunzionali;

VISTO l'articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO il vigente Regolamento sulla disciplina dei Concorsi Pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il comune di Andria, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2006, modificato e integrato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 220/2008, n. 49/2008, n. 49/2010, n. 124/2011, n. 289/2012, n. 130/2017, n. 80 del 05/05/2021, n. 51 del 22/03/2022, n. 180 del 06/10/2022 e n. 37 del 08/03/2023;

VISTO in particolare il D.L. 80/2021, convertito in L. 113/2021, ed in particolare l'art. 3, ove, a modifica dell'art. 52 D.lgs 165/2001, viene introdotta una disciplina a regime con riferimento alle progressioni verticali fra le aree, avendo cura di riservare una quota almeno pari al 50% dei posti complessivi alle assunzioni esterne e pertanto considerato che ai fini di una interpretazione prudente della norma, che garantisca il rispetto del principio costituzionale di accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, si ritiene opportuno applicare detta percentuale numerica ad ogni singola annualità, e non, al contrario, nell'ambito del triennio di riferimento;

VISTO il D.L. n.13 del 24/02/2023 il quale all'art. 8, comma 1, consente, agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, di procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione di personale ai sensi dell' articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella misura del 50% della dotazione organica;

RICHIAMATI i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, [*Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 478/2014*](#) e [*Cass. Civ., Sez. Lavoro, n.11015/2017*](#), nonché da ultimo la sentenza n.14, del 9 gennaio 2019 del TAR della Puglia, che in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica il [*D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19*](#), nel testo modificato dal [*D.L. n. 115 del 2005, art. 14-sexies*](#), convertito con modificazioni nella [*L. n. 168 del 2005*](#), secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il [*D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110*](#), comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012);

VISTO, inoltre, l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

VISTI i commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che fissano i principi e vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;



VISTO l'art. 1, comma 228, della Legge 28/12/2015 n. 208;

VISTO l'art. 14-bis del decreto-legge 28/01/2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/03/2019, n.26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14- bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

VISTO l'art. 33 del D.L.30/04/2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/06/2019 n.58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTO il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n.34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 che stabilisce *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione....omissis"*

VISTO il D.M. del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n.108 del 27/04/2020, recante *«Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni»*, in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, il così detto "Decreto Crescita", ha individuati i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, val netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, d.l. 34/2019;

VISTO l'art. 4, comma 1, del D.M. del 17/03/2020, stabilisce che: *" In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, nella seguente tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2"*;

RILEVATO che:

- il Comune di Andria, ai sensi dell'art. 3, del citato D.M. del 17/03/2020, rientra **nella fascia demografica compresa tra 60.000 a 249.999 abitanti**, avendo al 31/12/2024 una popolazione di 97207;

- nell'anno 2025 i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2023) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti al netto del FCDE non superiore al valore soglia fissato dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 del DPCM 17/03/2020, che per il comune di Andria è pari al 27,60%;

RILEVATO che il Comune di Andria nell'anno 2023, come da ultimo rendiconto approvato, ha



una spesa di personale pari ad € 12.829.065,75= e che la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel corrente bilancio di previsione è: € 82.162.740,51 e che, pertanto, si pone al di sotto del valore previsto del 27,60%, avendo una percentuale tra le spese di personale e la media delle entrate correnti pari a: **15,61%**;

VISTA la Circolare 13 maggio 2020 del Ministero della Funzione Pubblica (pubblicato sulla G.U. n.226 dell'11/09/2020), con cui si forniscono ulteriori informazioni in merito all'applicazione del D.M. 17 marzo 2020;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 56 del 27/11/2018 (Piano di Riequilibrio) avente ad oggetto "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. Tuel. accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243 ter Tuel. Approvazione*" con la quale si è previsto la possibilità di utilizzo di una capacità assunzionale nel limite del 33% delle cessazioni 2018-2019-2020, così come già previsto all'art. 33 del D.L.30/04/2019 n. 34;

VERIFICATO che il Comune di Andria alla data del 31/12/2024 ha una popolazione di 97.207 abitanti e che alla luce delle condizioni stabilite nel D.M. 10 aprile 2017, ha un rapporto dipendenti/popolazione calcolato al 31/12/2024, pari a 1/301 e, dunque, inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe demografica, fissato in 1/126 e, pertanto, la capacità assunzionale massima per l'anno 2025 risulta essere dettagliata nell'allegato D), relativa al tempo indeterminato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020;

VALUTATO che le necessità di procedere all'assunzione di nuove risorse umane per l'Ente è relativa al fatto che sono cessati dal servizio diversi dipendenti, determinando, dunque, la necessità di nuove assunzioni atteso che nei programmi politico amministrativi è indicata come prioritaria la necessità di potenziare le attività dirette alla erogazione dei principali servizi;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTA la Deliberazione n. 39/2018/PAR del 30/11/2018 della sezione regionale di controllo per la Basilicata con cui si è stabilito che l'Ente deve assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 - come parametro fisso ed immutabile - avendo riguardo alle spese effettivamente sostenute nel periodo, senza ricorso a calcoli virtuali, nè in aumento nè in diminuzione;

CONSIDERATO che l'Ente, unitamente al P.I.A.O. 2025/2027, di cui la presente programmazione fa parte, adotterà il Piano di azioni positive 2025/2027, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del [D.Lgs. n. 198/2006](#);

CONSIDERATO, altresì, che:

1) ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

2) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche



quanto richiesto dalla citata disposizione;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO procedere;

PROPONE

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, le integrazioni con modifiche al PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027 E PIANO OCCUPAZIONALE 2025, quale sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2025/2027, secondo il **prospetto allegato sub B** (afferre alla complessiva programmazione aggiornata), che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;

2) **DI CONFERMARE** la dotazione organica dell'Ente al 31/12/2024 (**Allegato sub A**);

3) **DI DARE ATTO** che il medesimo prospetto sub. Allegato A) reca indicazione dei posti coperti e vacanti;

4) **DI DARE ATTO** che la macrostruttura organizzativa dell'Ente è stata approvata con la Deliberazione di G.C. N. 254 del 28/12/2023;

5) **DI DARE ATTO** che non ricorre l'ipotesi che il numero di posti a part-time sia superiore al limite di cui al comma 2 dell'art. 4 del CCNL del 14.09.2000;

6) **DI DARE ATTO:**

- che la media della spesa di personale per il triennio 2011/2013 è quella riportata nel prospetto allegato **sub C**);
- che la spesa annua lorda per ciascuna assunzione proposta per l'anno 2025, come dettagliata nell'allegato B), calcolata al netto dell'Irap, è coerente sia con il limite del 33% di turn over calcolato sulla nuova capacità assunzionale prevista dal D.M. 17/03/2020, giusta **Allegato sub D**, per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, e sia con il limite totale di spesa preventivato in riduzione nel piano di riequilibrio;
- che la spesa complessiva in termini previsionali per il personale anno 2025, calcolata ai sensi della legge 296/2006 art1 commi 557 e 557 quater, confrontata con la media del triennio 2011-2013, è quella riportata nel prospetto **Allegato sub F**);
- che il prospetto del sub allegato B reca l'indicazione dettagliata delle assunzioni programmate per ciascun anno, con specificazione delle modalità di reclutamento e della spesa per ciascuna di esse su base annua;



- che non ricorre la fattispecie inerente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (verifica della possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità);
- che non ricorre la fattispecie inerente il rispetto degli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- che il piano triennale di azioni positive 2025/2027 in materia di pari opportunità (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006), sarà approvato unitamente al PIAO 2025/2027 di cui questa programmazione fa parte;
- che è assicurata la riduzione della spesa di personale dell'anno 2025 (comprensiva delle assunzioni proposte) rispetto al valore medio del triennio 2011—2012—2013 (art. 1 comma 557 e ss. L. n. 296/2006), come da prospetto **Allegato sub F**);
- che la spesa delle assunzioni, con le decorrenze ivi indicate, è compatibile con la previsione di Bilancio finanziario 2025/2027 e sono sostenibili finanziariamente in termini di competenza e di cassa; **Allegato sub F**);
- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ex art. 27 D.L. 66/2014;
- che non sono stati acquisiti spazi finanziari da patti di solidarietà;

7) **DI ATTESTARE**, in riferimento ai contratti a tempo determinato, che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile (personale a tempo determinato, convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro ed altri rapporti formativi, somministrazione lavoro, lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.) - (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e ss.mm.ii.) è risultata pari ad Euro 1.485.181,00 e che la spesa prevista per l'anno 2025 a tempo determinato è dettagliata nell'**Allegato sub G**);

8) **DI DARE ATTO** che il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025/2027, così come modificato, viene approvato nel rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, e di spese del personale degli Enti locali, descritti in premessa;

9) **DI DARE ATTO** che l'attuazione della presente Programmazione resta subordinata all'approvazione della "COSFEL";

La presente relazione viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere.

**DOTAZIONE ORGANICA COMPRENSIVA DEI POSTI COPERTI E VACANTI
AL 31/12/2024**

| AREA | TEMPO PIENO | PART TIME | TOTALE |
|--|-------------|-----------|---------------|
| Dirigenti | 8 | = | 8 |
| PERSONALE DI COMPARTO | | | |
| Area Funzionari ed EQ | 75 | 1 | 76 |
| Area Istruttori | 165 | 1 | 166 |
| Area Operatori Esperti | 58 | 4 | 62 |
| Area Operatori | 11 | 0 | 11 |
| Totale | 309 | 6 | 315 |
| Totale generale | 317 | 6 | 323 |
| N. 6 UNITA' DI PERSONALE PART TIME E' EQUIVALENTE A N. UNITA' -----> | | | |
| TOTALE DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2024 (323 - 6 + 4,36) | | | |
| VALORE MASSIMO DOTAZIONE ORGANICA COMPRENSIVO DI POSTI COPERTI E VACANTI GIUSTA APPROVAZIONE COSFEL N. 94 DEL 21/10/2020 | | | 332,83 |
| TOTALE POSTI VACANTI | | | 11,47 |
| ANDRIA, 21/01/2025 | | | |

| COMUNE DI ANDRIA | | ALLEGATO B | |
|---|--|---|-------------|
| DETTAGLIO ASSUNZIONI PROGRAMMATE CON SPECIFICAZIONE DELLE MODALITA' DI RECLUTAMENTO E DELLA SPESA SU BASE ANNUA | | | |
| ASSUNZIONI ESTERNE | | | |
| ANNO 2025 | | | |
| ASSUNZIONI ESTERNE | | | |
| N. UNITA' | | | RATEO SPESA |
| 6 | OPERATORE ESPERTO DA RECLUTARE CON SCORRIMENTO NOSTRA GRADUATORIA GIUSTA D.D. N. 1746 DEL 21/05/2024 | TEMPO INDETERMINATO PIENO | 165.624,32 |
| | | | 124.218,24 |
| 12 | ISTRUTTORE DI VIGILANZA DA RECLUTARE CON MOBILITA' / PROCEDURA CONCORSUALE / ATTINGIMENTO GRADUATORIE ALTRI ENTI | TEMPO INDETERMINATO PIENO | 369.984,58 |
| | | | 277.488,44 |
| 18 | TOTALE UNITA' ESTERNE | TOTALE BUDGET ASSUNZIONI ESTERNE | 535.608,91 |
| | | | 401.706,58 |
| ANNO 2025 *** PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA | | | |
| 6 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE (PASSAGGIO DA ex CAT. B A ex CAT. C) | TEMPO INDETERMINATO PIENO | 10.924,70 |
| | | SETTORI AMMINISTRATIVI | 8.193,52 |
| 6 | TOTALE UNITA' INTERNE | | |
| 24 | TOTALE RISORSE UMANE PROGRAMMATE | | |
| | | TOTALE SPESA DEL PERSONALE | 546.533,60 |
| | | TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2025 | 749.790,71 |
| | | SALDO CAPACITA' ASSUNZIONALE | 203.257,10 |
| N. UNITA' | | ANNO 2026 | |
| ***** | ***** | ***** | RATEO SPESA |
| | | ***** | ***** |

| N. UNITA' | ***** | ANNO 2027 | | RATEO SPESA |
|-----------|-------|---|---|-------------|
| | | ***** | ***** | |
| | | I profili inseriti nel fabbisogno hanno una caratterizzazione generica che ne determina in modo univoco l'area di attività. L'effettiva denominazione dei profili sarà determinata in sede di adozione degli atti di reclutamento. Le azioni come su dettagliate sono compatibili con il budget assunzionale a disposizione del Comune di Andria. | | |
| | | ANDRIA, 21/01/2025 | | |
| | | *** DETTAGLIO TEMPO DETERMINATO ART. 90 T.U.E.L. **** CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ETEROFINANZIATI | | |
| | | ANNO 2025 | | |
| N. UNITA' | | | | |
| 1 | | FUNZIONARIO TECNICO | INCARICO STAFF SINDACO ART. 90 T.U.E.L. PER CONTROLLO E ATTUAZIONE INVESTIMENTI FINANZIATI CON RISORSE P.N.R. / UE/POC D.L. 13/2023 ART. 8 C. 2 e SS.MM.II. | |
| 1 | | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ETEROFINANZIATI | |
| 4 | | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ETEROFINANZIATI | |
| 3 | | ASSISTENTE SOCIALE | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ETEROFINANZIATI | |
| | | ANDRIA, 21/01/2025 | | |

| | MEDIA 2011/2013 |
|--|-----------------|
| SPESA MACROAGGREGATO 101 | 17.051.927,73 |
| SPESA MACROAGGREGATO 103 | 217.107,66 |
| SPESA MACROAGGREGATO 102 | 991.885,24 |
| TOTALE SPESE DI PERSONALE (A) | 18.260.920,63 |
| (-) COMPONENTI ESCLUSE (B) | 934.966,97 |
| (=) COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA (A-B) | 17.325.953,66 |

| COMUNE DI ANDRIA | | ALLEGATO D | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ANNO | | 2025 | 2026 | 2027 |
| POPOLAZIONE al 31/12/2024 (abitanti) | 97.207 | | | |
| CLASSE | G | | | |
| VALORE SOGLIA (A) | 27,60% | | | |
| SPESA PERSONALE ANNO 2023 (B) | 12.829.065,75 € | | | |
| MEDIA ENTRATE CORRENTI (C) | 82.162.740,51 € | | | |
| RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI | 15,61% | | | |
| CAPACITA' ASSUNZIONALE D = (C * A) - B | 9.847.850,63 € | | | |
| PREVISIONE DI SPESA AL NETTO DELL'IRAP E DELLE SPESE ETEROFINANZIATE | | 13.141.688,76 € | 12.822.759,39 € | 12.625.723,51 € |
| CAPACITA' ASSUNZIONALE MASSIMA - limite valore soglia tabella 1 - | | 9.847.850,63 € | 9.847.850,63 € | 9.847.850,63 € |
| CAPACITA' ASSUNZIONALE NEL LIMITE DEL 33% DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE - GIUSTA DELIBERA C.C. 56/2018 PIANO DI RIEQUILIBRIO (33% di H) | | 3.249.790,71 € | 3.249.790,71 € | 3.249.790,71 € |
| ULTERIORE RIDUZIONE AL FINE DI RISPETTARE I LIMITI DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO | | 2.500.000,00 € | 2.500.000,00 € | 2.500.000,00 € |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| CAPACITA' ASSUNZIONALE | | 749.790,71 € | 749.790,71 € | 749.790,71 € |
| RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025 | | ***** | ***** | ***** |
| ANDRIA 21/01/2025 | | | | |

Comune di ANDRIA (Prov. BARLETTA - ANDRIA - TRANI)

SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE

VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DOPO LA PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE PER L'ANNO 2025 CON IL LIMITE DELLA MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013

(art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

| N.D. | Voce | PREVISIONE DI SPESA ANNO 2025 | ANNO 2025 | |
|------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | TOTALE | TOTALE |
| A SOMMARE | | | | |
| 1 | Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato, compreso il segretario comunale | Int. 01 | 10.012.700,00 | 10.012.700,00 |
| 2 | Retribuzioni lorde personale a tempo determinato ETERO FINANZIATE comprensive di oneri ed Irap | Int. 01 | 1.795.875,67 | 1.795.875,67 |
| 3 | Collaborazioni coordinate e continuative | Art. 14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando + Spese personale utilizzato in convenzione | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6 | Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL | Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06 | 136.732,80 | 136.732,80 |
| 7 | Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL | Circ. RGS 9/06 | 34.726,08 | 34.726,08 |
| 8 | Oneri contributivi a carico ente | | 2.809.734,66 | 2.809.734,66 |
| 9 | IRAP | | 964.391,79 | 964.391,79 |
| 10 | Oneri per lavoratori socialmente utili | | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Buoni pasto | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 | Assegno nucleo familiare | | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 13 | Spese per equo indennizzo | | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.) | Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Altro (Spese per la formazione e missioni) | | 26.462,19 | 26.462,19 |
| 16 | TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 18) | | 15.974.923,19 | 15.974.923,19 |

| N.D. | Voce | PREVISIONE DI SPESA ANNO 2025 | ANNO 2025 | |
|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | TOTALE | TOTALE |
| A DETRARRE | | | | |
| 18 | Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni | Circ. RGS 9/06 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Spese sostenute per categorie protette ex legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo) | Circ. RGS 9/06 | 487.257,81 | 487.257,81 |
| 20 | Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espresa previsione di legge | | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (INCENTIVI TECNICI / ISTAT) | | 1.943.875,67 | 1.943.875,67 |
| 22 | Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Oneri dei rinnovi contrattuali | Art. 1, c. 557, L. 296/06 | 635.077,92 | 635.077,92 |
| 25 | Spese per la formazione | Circ. RGS 9/06 | 18.000,00 | 18.000,00 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------------|----------------------|
| 26 | Spese per missioni | Circ. RGS 9/06 | 8.462,19 | 8.462,19 |
| 27 | Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S. | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | TOTALE SPESE ESCLUSE (voci da 18 a 28) | | 3.092.673,59 | 3.092.673,59 |
| 30 | SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (voce 16-voce 29) | | 12.882.249,60 | 12.882.249,60 |
| 31 | LIMITE MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2013 | | | 17.325.953,66 |

Andria, 21/01/2025

COMUNE DI ANDRIA

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON INDICAZIONE DELLA DURATA, PROFILO PROFESSIONALE E RELATIVA SPESA PER L'ANNUALITA' 2025

ALLEGATO G

| PROFILO PROFESSIONALE | UNITA' | NUMERO MESI ANNO 2025 | COSTO x 2025 | COSTO ANNUO |
|---|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D ETEROFINANZIATI PROGETTI PON / PAL | 4 | 8 | 92.602,88 | 138.904,32 |
| FUNZIONARIO - EX ART. 90 D. LGS. 267/2000 | 1 | 12 | 34.726,08 | 34.726,08 |
| FUNZIONARI AMMINISTRATIVI - CAT. D (scadenza 30/06/2026) ETEROFINANZIATI PROGETTI PNRR | 4 | 12 | 138.904,32 | 138.904,32 |
| FUNZIONARI TECNICI - CAT. D (scadenza 30/06/2026) ETEROFINANZIATI PROGETTI PNRR | 8 | 12 | 277.808,64 | 277.808,64 |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMIN.VO - CAT. D - Progetto Agenzia Coesione Sociale * SCADENZA 31/07/2025 | 1 | 7 | 20.256,88 | 34.726,08 |
| ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - PART- TIME 15 ORE IN CONVENZIONE | 1 | 12 | 14.469,20 | 14.469,20 |
| DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110 C. 1 T.U.E.L. | 1 | 12 | 61.611,80 | 61.611,80 |
| DIRIGENTE AMMINISTRATIVO EX ART. 110 C. 1 T.U.E.L. | 1 | 12 | 61.611,80 | 61.611,80 |
| DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110 C. 1 T.U.E.L. | 1 | 12 | 61.611,80 | 61.611,80 |
| TOTALI | | | 763.603,40 | 824.374,04 |

Andria, 21/01/2025



CITTA'
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di integrazioni con modifiche della SOTTOSIEZIONE 3.3 P.L.A.C. 2025/2027; RELAZIONE TECNICO CONTABILE ILLUSTRATIVA AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2026/2027 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2025, ricevuta in data 23.01.2025 con prot. n. 0008276;
- RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 7 del 11/03/2021 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Pluriennale del Comune di Andria, quale rimodulazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale medesimo approvato con precedente deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018;
- RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 5 del 07/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025/2027;
- RILEVATO che con deliberazione di C.C. n. 6 del 07/01/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 19/11/2024, con la quale sono stati approvati il Piano dei Fabbisogni del personale 2025/2027 e il Piano annuale delle assunzioni 2025, in coerenza con le linee programmatiche e gli obiettivi strategici ed operativi indicati nel Documento Unico di Programmazione e con il nuovo assetto organizzativo;
- CONSIDERATA la nota prot. n. 105503 del 14/11/2024 del Responsabile del Servizio Risorse Umane circa la verifica delle eccedenze di personale, nonché di eventuali carenze di alcune figure professionali;

limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di integrazioni con modifiche, così come formulata;

ATTESTA

la sostenibilità finanziaria della maggiore spesa di personale prevista, la quale non altera l'equilibrio pluriennale del civico bilancio;

ASSEVERA

infine, la sostenibilità finanziaria della maggiore spesa di personale prevista, la quale non altera l'equilibrio pluriennale del civico bilancio.

Andria, 24/01/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Cosimo Cafagna

dott. Ezio Filippo Castoldi

Cosimo

PDF
Ezio

Nome: CASTOLDI EZIO FILIPPO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature C